

## Regime fiscale dei dividendi e capital gain dal 1<sup>a</sup> gennaio 2004

### Premessa

Con l'introduzione dell'IRE (che sostituisce l'IRPEF) e l'IRES (che sostituisce l'IRPEG) si hanno importanti variazioni, rispetto alla precedente disciplina, al regime fiscale di tassazione sia dei dividendi che dei capital gain.

### Dividendi

Per inquadrare il regime cui sottoporre a tassazione i dividendi occorre una distinzione tra partecipazioni qualificate non qualificate e la natura giuridica del soggetto che le detiene: società o persona fisica.

Sono partecipazioni qualificate quelle che consentono di esercitare in assemblea ordinaria diritti di voto superiori al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Ovviamente quelle che non rientrano in detti parametri sono non qualificate.

#### Dividendi persone fisiche

Partecipazioni non qualificate: saranno assoggettati esclusivamente alla "cedolare secca" del 12,5%.

Partecipazioni qualificate: saranno soggetti a tassazione nella misura del 40% del loro importo anche per dividendi percepiti da persone fisiche in regime di impresa.

Riassumendo si avrà

<b>Persone fisiche</b>	<b>Regime fino al 31/12/03</b>	<b>Regime dal 1/1/2004</b>
Utili da partecipazioni non qualificate	- cedolare secca 12,5%, non dichiarazione, - su opzione, in dichiarazione con credito d'imposta	- cedolare secca 12,5%, no dichiarazione, no credito d'imposta
Utili da partecipazioni qualificate	- in dichiarazione con credito d'imposta	- imponibile al 40%, in dichiarazione senza credito d'imposta
Utili da partecipazioni in regime di impresa	- in dichiarazione con credito d'imposta, concorrono alla formazione del reddito d'impresa,	- imponibile al 40%, in dichiarazione, senza credito d'imposta; concorre alla formazione del reddito d'impresa

#### Dividendi società

I dividendi percepiti da società o altri enti commerciali, relativamente a utili distribuiti da:

- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,

concorreranno alla formazione del reddito limitatamente ad una quota pari al 5% del loro ammontare. È prevista infatti l'esenzione al 95% di tali proventi.

<b>Società</b>	<b>Regime fino al 31/12/03</b>	<b>Regime dal 1/1/2004</b>
Utili da partecipazioni (di qualsiasi tipo)	- in dichiarazione con credito d'imposta	- in dichiarazione il 5% del dividendo, senza credito d'imposta

### Capital gain

#### Capital Gain persone fisiche

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche in relazione a partecipazione non qualificate saranno sempre assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,5% e le eventuali minusvalenze potranno essere riportate come è possibile ora.

Le Plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, realizzate da persone fisiche per partecipazioni di ogni tipo saranno tassate come segue:

<b>Persone fisiche</b>	<b>Regime fino al 31/12/03</b>	<b>Regime dal 1/1/2004</b>
Cessione di partecipazioni non qualificate	- imposta sostitutiva del 12,5%, - riportabilità delle minusvalenze in quattro esercizi	- Invariato
Cessione di partecipazioni qualificate	- Imposta sostitutiva del 27% - riportabilità delle minusvalenze in quattro esercizi,	- tassazione in dichiarazione (aliquote IRE *) del 40% della plusvalenza al netto del 40% delle minusvalenze; - soppressione della riportabilità delle minusvalenze
Cessione di partecipazioni in regime di impresa	- concorso alla formazione del reddito d'impresa (e quindi tassazione con aliquota marginale IRPEF);	- se la partecipazione ha i requisiti di esenzione ( <i>participation exemption</i> ) concorre per il 40% alla formazione del reddito della società (esente il 60%);

	<p>- facoltà di rateazione in cinque periodi d'imposta per quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;</p> <p>- per le partecipazioni di controllo o collegamento possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 19%</p>	<p>- per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in almeno tre bilanci la plusvalenze concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio o in quote costanti in cinque esercizi;</p> <p>- per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante o per quelle "immobilizzate" possedute da meno di tre esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è realizzata</p> <p>- le minusvalenze non sono mai deducibili</p>
--	---	---

(\*) per il periodo d'imposta 2004 le aliquote IRE corrisponderanno a quelle IRPEF in vigore per il 2003 (23% per i redditi da 0 a 15.000, 29% per i redditi oltre 15.000 a 29.000, 31% per i redditi oltre 29.000 fino a 32.600, 39% oltre 32.600 fino a 70.000 e 45% per i redditi oltre 70.000 euro).

### **Capital gain società**

#### **1- Regime di totale esenzione IRES**

Per le società è prevista l'introduzione di un regime di imposizione ad hoc per le plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni che prevede la totale esenzione da tassazione di tali valori c.d. "participation exemption" subordinatamente alla sussistenza, in capo alle partecipazioni cedute, delle seguenti condizioni:

- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55.

Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

#### **2- Regime ordinario**

In tutti gli altri casi si applica il nuovo regime descritto nella seguente tabella

<b>Società</b>	<b>Regime fino al 31/12/03</b>	<b>Regime dal 1/1/2004</b>
di persone (partecipazioni di ogni tipo)	<p>- concorso alla formazione del reddito d'impresa (e quindi pro quota in capo ai soci con le aliquote a scaglioni IRPEF);</p> <p>- facoltà di rateazione in cinque periodi d'imposta per quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;</p> <p>- per le partecipazioni di controllo o collegamento possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 19%</p>	<p>- se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (<i>participation exemption</i>) concorre per il 40% alla formazione del reddito della società (esente il 60%);</p> <p>- per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in almeno tre bilanci la plusvalenze concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio o in quote costanti in cinque esercizi;</p> <p>- per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante o per quelle "immobilizzate" possedute da meno di tre esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è realizzata</p> <p>-le minusvalenze non sono mai deducibili</p>

<b>Società</b>	<b>Regime fino al 31/12/03</b>	<b>Regime dal 1/1/2004</b>
di capitali (partecipazioni di ogni tipo)	- concorso alla formazione del reddito d'impresa (aliquota IRPEG 34%);  - facoltà di rateazione in cinque periodi d'imposta;  - per le partecipazioni di controllo o collegamento possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 19%	- se la partecipazione ha i requisiti di esenzione ( <i>participation exemption</i> ) non concorre alla formazione del reddito della società (non sono deducibili le eventuali minusvalenze);  - per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in almeno tre bilanci la plusvalenza concorre alla formazione del reddito in quote costanti in cinque esercizi (aliquota IRES 33%);  - per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante e per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni, possedute da meno di tre esercizi, la plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è realizzata (aliquota 33%) e le minusvalenze da realizzo sono deducibili; in deducibili le minusvalenze da valutazione

Stradella, 5 gennaio 2004

N.B.: considerata la complessità degli argomenti ci si è limitati ad una esposizione delle poste più significative, si ricorda pertanto che ogni singolo caso dovrà essere dettagliatamente analizzato.